

dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1908-909.

CAO-PINNA. Mi onoro di presentare alla Camera, a nome della Giunta del bilancio, la relazione sul disegno di legge:

Aumento di lire cinquecentomila alla dotazione del capitolo 52 « Sussidi diversi di pubblica beneficenza ed alle istituzioni dei ciechi » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio 1908-909.

ABIGNENTE. A nome della Giunta generale del bilancio, m'onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: Autorizzazione di spesa straordinaria per i lavori di riordinamento della sede del Senato del Regno.

GIOVANELLI EDOARDO. A nome della Giunta generale del bilancio, mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: Autorizzazione di spesa per lavori straordinari nelle agenzie delle imposte.

PRESIDENTE. Queste relazioni saranno stampate e distribuite.

Si riprende la discussione del disegno di legge sulle Borse di commercio e i contratti di Borsa.

PRESIDENTE. Riprendiamo ora la discussione del disegno di legge sulle Borse di commercio e i contratti di Borsa.

Passiamo alla discussione degli articoli, i quali, quando non ci siano osservazioni in contrario, s'intenderanno approvati colla semplice lettura.

TITOLO I.

Delle Borse di commercio.

CAPO I.

Istituzione delle Borse di commercio ed autorità che vi sono preposte.

Art. 1.

Le Borse di commercio sono istituite con regio decreto, su proposta della competente Camera di commercio. Il decreto di istituzione indica per ciascuna Borsa, secondo le proposte della Camera di commercio, per quali specie di contrattazione sia istituita.

(È approvato).

Art. 2.

Le Borse di commercio sono sottoposte all'alta vigilanza del Governo, esercitata per mezzo delle Camere di commercio, delle Deputazioni di Borsa e dei Sindacati di mediatori.

Possono anche il Ministero di agricoltura, industria e commercio e quello del tesoro ordinare ispezioni alle Borse di commercio.

Il Governo, sentita la Camera di commercio, emana i provvedimenti reputati di volta in volta necessari, secondo le speciali condizioni del mercato, per assicurare il regolare andamento degli affari nelle singole Borse.

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura.

COCCO-ORTU, ministro di agricoltura, industria e commercio. D'accordo col ministro del tesoro, e perchè non sembri che queste ispezioni si possano fare da un Ministero all'insaputa dell'altro, in modo che possano arrivare anche due ispettori insieme, proporrei che al secondo capoverso dopo la parola *ordinare* si aggiungessero le altre *di concerto*.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, pongo a partito quest'articolo 2 con l'aggiunta delle parole *di concerto* proposta dall'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio.

(È approvato).

Art. 3.

La Camera di commercio adotta i provvedimenti di sua competenza, sentiti la Deputazione di Borsa e il Sindacato dei mediatori.

Qualora si tratti di provvedimenti straordinari ed urgenti per il regolare andamento della Borsa, il presidente della Camera di commercio può adottarli, sentiti la Deputazione di Borsa e il Sindacato dei mediatori, coll'obbligo di convocare entro tre giorni la Camera di commercio per promuoverne le deliberazioni.

Le deliberazioni della Camera di commercio saranno in ogni caso comunicate, per l'approvazione, al Ministero di agricoltura, industria e commercio.

La comunicazione dovrà farsi a cura del presidente nei cinque giorni successivi.

Intanto i provvedimenti adottati dal presidente e dalla Camera di commercio rispettivamente avranno provvisoria esecuzione.

Le deliberazioni della Camera di commercio si intenderanno approvate ove non